



## La responsabilità della struttura sanitaria

### Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2026 n. 6499) censura la Corte di merito, affermando che la stessa non ha fatto: *“buon governo dei principi di diritto poiché la struttura sanitaria risponde, oltre che per fatto proprio, anche per il fatto dei sanitari attraverso i quali eroga la prestazione ai sensi dell’art. 1228 c.c., norma che configura una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l’assunzione del rischio derivante dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione* (Cass. 11/11/2019, n. 28987/2019; Cass. 12/09/2022, n. 26811).

*In tema di riparto interno, la responsabilità per i danni cagionati da colpa del medico deve essere ripartita in **misura paritaria** secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 e 2055 c.c., salvo che la struttura dimostri un’eccezionale, inescusabile e del tutto imprevedibile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute; onere che, nel caso in esame, non può ritenersi assolto con la mera prova della correttezza delle dotazioni farmacologiche o logistiche. Poiché la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c. è autonoma ma solidale rispetto a quella del medico, l’accertamento del fatto colposo di quest’ultimo implica necessariamente la responsabilità dell’ente debitore, **non potendo la clinica andare esente da colpa in assenza di una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di ospedalità** (Cass. 20/10/2021, n. 29001)•*

### Categoria

1. Focus giuridico

### Data di creazione

17 Apr 2026